

REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2935/87 che fissa, per la campagna 1987/1988 il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e reca modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 include la varietà di arance Shamouti tra le varietà ammesse a beneficiare dell'aiuto alla trasformazione, allo scopo di riservare a tale varietà un'utilizzazione più rispondente alle sue caratteristiche, per quantitativi limitati; che, d'altronde, il regolamento (CEE) n. 3391/87 ha previsto, sempre per quantitativi limitati, l'applicazione dello stesso regime per le varietà bionde Cadenera, Castellana e Macetera;

considerando che le caratteristiche intrinseche delle varietà succitate corrispondono alle caratteristiche della varietà Biondo comune il cui prezzo minimo e la relativa compensazione finanziaria sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2935/87 della Commissione ⁽³⁾; che occorre

pertanto completare quest'ultimo regolamento inserendovi le suddette varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

)
Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2935/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1 la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

« a) per quanto riguarda le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera ».

2. All'articolo 2 la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

« a) per le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 49.